



COMUNE DI BUGGIANO
(Provincia di Pistoia)

Settore Servizi alla Persona
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

N. 42/ R6 del 01/10/2016

Oggetto:	EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DITTA SODEXO ITALIA S.P.A. DELLA "PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA (CIG: 665690294E) DAL 1° SETTEMBRE 2016 AL 31 AGOSTO 2019"
----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno duemilasedici addì uno del mese di ottobre, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto l'art. 11 del Regolamento Comunale degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione G.M. n. 26 del 20.02.2001 e successive modificazioni;

Vista la deliberazione G.C. n. 88 del 10/07/2015 con la quale vengono attribuite ai settori le linee funzionali, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del citato Regolamento Comunale;

Visto il Decreto del Sindaco n. 170 del 29/12/2015, con il quale viene attribuita all'Istruttore direttivo **Paola Michelotti** la responsabilità del Settore Servizi alla Persona, nonché l'esercizio delle funzioni dirigenziali di cui all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, fra le quali l'assunzione di impegni di spesa;

Considerato che con la Determina a contrarre del responsabile del settore N. 18/R6 del 09/04/2016, si è indetta la procedura aperta per l'affidamento dei servizi di refezione scolastica dal 1° settembre 2016 al 31 agosto 2019;

Dato che la procedura sopra citata prevedeva quale criterio di aggiudicazione l'offerta economicamente più vantaggiosa i sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006 e come stabilito dal bando pubblicato sulla G.U. E sulla Gazzetta Europea e sugli atti di gara pubblicati sulla piattaforma START;

Richiamato interamente il contenuto del Verbale unico di gara del 19/05/2016 relativo all'apertura sulla piattaforma START delle buste virtuali contenenti la documentazione amministrativa dei concorrenti, delle offerte tecniche presentate e della loro valutazione, nonché relativo all'apertura delle buste virtuali contenenti l'offerta economica e conseguente aggiudicazione

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.ii., il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

definitiva alla ditta Sodexo Italia s.p.a. ditta mandataria della costituenda RTI con la ditta CIR FOOD S.C. - Via Nobel, 19 - 42124 Reggio Emilia;

Considerato che l'offerta della ditta Sodexo Italia s.p.a. è risultata anormalmente bassa e che la giustificazione di congruità complessiva richiesta con pec del 23 maggio 2016, è stata presentata nei termini fissati con Pec n. 8373 del 3 giugno 2016 ed è risultata pienamente esaustiva e tale da dimostrare la congruità dell'offerta presentata nel suo complesso, di cui si richiama integralmente il contenuto con la presente;

Dato atto che è stato verificato il possesso in capo all'aggiudicatario di tutti i requisiti generali ex art. 38 D.Lgs. 163/2006 e che, essendo il contratto in oggetto maggiore della soglia comunitaria, in data 04/07/2016 PR. MIUTG Ingresso 0079445, è stato provveduto ad inoltrare alla Banca Dati Nazionale Antimafia apposita richiesta di informativa antimafia e che, ad oggi, non è ancora pervenuta risposta;

Ritenuto di dover integrare l'efficacia delle aggiudicazione definitiva, ex art. 11 c.8 del D.lgs. 163/2006 nei confronti dell'operatore economico Sodexo Italia s.p.a. ;

Visto il Bilancio di Pluriennale di Previsione 2016-2018, annualità 2016, redatto ai sensi del D.Lgs 118/2011, approvato con deliberazione C.C. n. 37 del 29/06/2016;

Visto la legge 7/08/1990 n° 241;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale ed i vigenti Regolamenti Comunali di contabilità e sui contratti;

Visto l'art. 147-bis, comma 1, del T.U. sugli EE.LL., approvato con D.Lgs. 267 del 18/08/2000 – introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d) del D.L. 10/10/2012 n. 174 convertito con modificazioni nella L. 7/12/2012 n. 213 - con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile del servizio, attraverso apposito parere;

Visto l'art. 9, comma 3, del Regolamento comunale sui controlli interni approvato con delibera C.C. n° 3 del 31.01.2013;

Dato atto che, a norma dell'art. 8 della legge n. 241/1990, il responsabile del procedimento è la Sig.ra Paola Michelotti e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (N. 0572 317140) o email: p.michelotti@comune.buggiano.pt.it;

Dato atto che non sussistono a proprio carico e che non sono state segnalate da parte del responsabile del procedimento, nè dagli istruttori della pratica in questione, situazione di conflitto di interesse con i destinatari del provvedimento ai sensi degli articoli 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di Buggiano approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 30.01.2014 e dell'articolo 7 del D.P.R. n. 62/2013;

D E T E R M I N A

1. di approvare il verbale unico di gara descritto in narrativa richiamandone interamente il contenuto con la presente;
2. di dichiarare definitivamente efficace l'aggiudicazione della “Procedura telematica aperta per l'affidamento del servizio di refezione scolastica (cig: 665690294e) dal 1° settembre 2016 al 31 agosto 2019”, in favore dell'operatore economico Ditta Sodexo Italia s.p.a. Codice Fiscale e Partita IVA 00805980158 mandataria del RTI costituendo con la mandante CIR FOOD S.C. Codice Fiscale 00464110352 di Reggio Emilia;
3. di dare atto che l'affidamento della gara in oggetto ha la durata di 3 anni con decorrenza dal 01/09/2016 al 31/08/2019, con diritto di opzione per ulteriori 36 mesi e quindi fino al 31/08/2022;
4. di dare atto che l'importo contrattuale dell'appalto ammonta ad € 306.650,67 annuali per un importo complessivo di €1.839.904,02 in seguito al ribasso d'asta offerto in sede di gara, comprensivo del diritto di opzione sopra descritto;
5. di dare atto che come indicato nella Determina a contrarre n. 18/R6 del 09/04/2016, gli importi contrattuali troveranno copertura come segue:
 - con fondi propri del Bilancio di previsione 2016/2018 approvato (per un importo pari a €919.952,01) al cap. 804/05 “Spese refezioni scolastiche” Cod. 04.06-1.03.02.15.006;
 - per quanto riguarda l'importo residuo relativo al diritto d'opzione verranno inseriti i dovuti stanziamenti nei rispettivi successivi bilanci di previsione;
6. di dare atto che con successive determinazioni si procederà ad effettuare l'impegno economico relativo alle singole annualità per la gestione del servizio di mensa scolastica;
7. di approvare l'allegato schema di contratto dando atto che potrebbe subire modifiche di dettaglio e precisazioni di carattere non sostanziale;
8. di provvedere agli obblighi di pubblicità sulla piattaforma SITAT SA presso l'Osservatorio della Regione Toscana sui contratti pubblici previsto da ANAC;
9. di assolvere gli obblighi afferenti alla L. 6 Novembre 2012 n. 190 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella P.A.

RIFERIMENTI CONTABILI

N.	Importo	Codice di Bilancio	Ex Capitolo	Impegno	Anno
1	919.952,01	04.06-1.03.02.15.006	804/05		2016/18

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.ii., il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

La presente determinazione, comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art.183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. , il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016).

E' dato atto che la firma del presente provvedimento equivale anche al formale rilascio del **parere favorevole** di regolarità e correttezza giuridico-amministrativa del medesimo, ai sensi delle normative richiamate in narrativa.

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 del D.Lgs n. 33 del 14.03.2013, la presente determinazione sarà pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune e nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web del Comune di Buggiano.

Buggiano, 01/10/2016

Il responsabile di Settore
MICHELOTTI PAOLA

REP.N.....

COMUNE DI BUGGIANO

Contratto di appalto per l'affidamento refezione scolastica del Comune di Buggiano dal 01/09/2016 al 31/08/2019 (CIG: 665690294E; CPV: 55523100-3).

L'anno (2016) duemilasedici, il giorno (....) del mese di,
in nella sede legale del Comune Piazza Matteotti, 1 Buggiano (PT),
avanti a me Dott.ssa Francesca Grabau, nella mia qualità di Segretario del Comune
di Buggiano, autorizzato a rogare i contratti ai sensi dell'art.97 del D.Lgs. n.
267/2000 e ss.mm.e ii., si sono costituiti i Signori:

- Paola Michelotti, nata a Montecatini Terme il 02/03/1959 nella sua qualità di
Responsabile del Settore Servizi alla Persona del Comune di Buggiano, giusto
Decreto del Sindaco n. 170 del 29/12/2015 la quale interviene nel presente atto, non
in proprio ma in nome e per conto del suddetto Comune di Buggiano, avente sede
legale a Buggiano (PT) Piazza Matteotti 1 (C.F. 00361500473), di seguito
denominato per brevità anche "Comune";

-, nato a il, domiciliato per la carica
come appresso, in qualità di della impresa Sodexo Italia S.p.A. e
quindi legale rappresentante come risulta da certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.
di Milano, acquisito in atti, dell' impresa SODEXO ITALIA Sp.A, avente sede
legale in Cinisello Balsamo (MI), CAP 20092 - Via F.lli Gracchi, n. 36 (Codice
Fiscale 00805980158 e Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese capitale
sociale € 1.898.000,00 interamente versato) ditta mandataria della costituenda RTI
con la ditta CIR FOOD S.C. - Via Nobel, 19 - 42124 Reggio Emilia, di seguito
denominato per brevità anche "appaltatore", il quale dichiara di intervenire al
presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Legale rappresentante della ditta

di cui sopra.

Detti comparenti, cogniti tra loro, della cui identità personale io Segretario comunale rogante sono certo, mi chiedono di ricevere il presente atto in forma pubblica amministrativa per far constare quanto segue

PREMESSO

- che con Determina n. 18 del 9/4/2016 adottata ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 co. 2 D.Lgs 163/06, è stato approvato il Capitolato Speciale di Appalto, stabilendo di procedere mediante procedura aperta all'affidamento del servizio in oggetto, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 D.Lgs 163/2006;

- che, a seguito dello svolgimento della gara d'appalto, con Determina n°..... del..... è stata integrata l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva nei confronti dell'impresa SODEXO ITALIA Sp.A ditta mandataria della costituenda RTI con la ditta CIR FOOD S.C, che ha presentato la migliore offerta;

- che si è provveduto a dare pubblicità dei risultati della gara nei modi e tempi previsti dalla legge;

- che, ai sensi dell'art. 11 co. 10 bis lett.b, D.Lgs 163/2006, avendo fatto ricorso al mercato elettronico (START) non si applicano i termini di cui all'art. 11 co. 10 dello stesso D.Lgs 163/2006;

- che sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacità giuridica, tecnica, economica e finanziaria dell'impresa aggiudicataria;

Dato atto che è stato verificato il possesso in capo all'aggiudicatario di tutti i requisiti generali ex art. 38 D.Lgs. 163/2006 e che, essendo il contratto in oggetto maggiore della soglia comunitaria, in data 11/07/2016 n. pr_ptutg_ingresso_0018034, è stato provveduto ad inoltrare alla Banca Dati

Nazionale Antimafia apposita richiesta di informativa antimafia e che, ad oggi, non è

ancora pervenuta risposta;

Si procede pertanto alla stipula del contratto sotto condizione risolutiva in analogia a quanto previsto dall'art. 92 comma 3 del D.lgs 159/2011;

- che dal certificato di iscrizione presso la CCIAA di Milano l'appaltatore risulta iscritto al REA MI - 831076 nel ramo di attività conforme a quello oggetto del presente affidamento, e risulta in possesso dei requisiti richiesti per l'instaurarsi dei rapporti contrattuali con l'Ente Pubblico, risultando la insussistenza di cause di divieto, sospensione o decadenza di cui all'art.67 del D.Lgs. 6.9.2011 n.159, giusta documentazione detenuta in atti;

- che sono stati effettuati gli accertamenti prescritti in ordine al possesso dei requisiti richiesti e/o dichiarati dall'appaltatore;

- che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) rilasciato in data 25/6/2016 prot. INPS_3549096, con il quale si dichiara che l'Impresa risulta regolare ai fini contributivi ai sensi del D.L. n.210/2002, convertito in L.n.266/2002;

- che al finanziamento del servizio si provvede con fondi propri del Bilancio di previsione 2016/2018 approvato (per un importo pari a € 919.952,01) mentre l'importo residuo troverà finanziamento nei successivi bilanci di previsione;

- che con Determinazione n del è stata approvata la bozza del presente contratto;

- che essendo ora intenzione delle parti tutto ciò far risultare da contratto formale tra i componenti come sopra costituiti, di comune accordo e tutto ciò premesso e formante parte integrante e sostanziale,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1 Premesse

I precostituiti componenti dichiarano di riconoscere e di confermare la premessa narrativa come parte integrante e sostanziale del presente atto e di avere completa conoscenza dei singoli atti ivi richiamati.

Art.2 Oggetto del contratto e durata

Il Comune di Buggiano concede all'appaltatore, che accetta e si obbliga liberamente e senza riserva alcuna, l'appalto dei servizi di refezione scolastica del Comune di Buggiano dal 01/09/2016 al 31/08/2019.

L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri, caratteristiche, tempi, luoghi e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto, dal bando di gara e dal Capitolato Speciale di Appalto, che ai sensi dell'art.137, c.3, D.P.R. 5/10/2010, n.207, viene allegato al presente contratto con la lettera "A", nonché da tutti gli elaborati facenti parte dell'offerta tecnica e dell'offerta economica presentata dall'appaltatore in sede di gara, che vengono allegati al presente contratto con la lettera "B", documenti tutti che l'appaltatore dichiara di conoscere ed approvare in ogni loro parte senza riserva alcuna per averne già preso visione e cognizione firmati per piena accettazione delle clausole e modalità di espletamento dei servizi ivi riportate.

La gestione si intende concessa, inoltre, sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle altre norme di legge in vigore in materia e di quelle contenute nel D.Lgs.n.163/2006, oggi D.Lgs. n. 50/2016 e nel D.P.R. n.207/2010, se ed in quanto richiamati negli atti di gara o nel presente contratto, e nel codice civile.

Il servizio ha durata di 3 anni a decorrere dall'1/09/2016 fino al 31/08/2019.

L'Amministrazione comunale si riserva il diritto potestativo di opzione in ordine alla continuazione del servizio con il medesimo soggetto aggiudicatario per ulteriori mesi 36 e quindi fino al 31/08/2022 in osservanza delle norme previste dalla legge applicabili. L'esercizio di tale diritto è subordinato ad un giudizio positivo in ordine alla corretta ed efficiente gestione del servizio durante le prime tre annualità ed alla perduranza dell'interesse pubblico che il servizio stesso è destinato a soddisfare.

Ove, alla data di scadenza del primo triennio del contratto (31/08/2019) ovvero alla scadenza del secondo triennio (31/08/2022) successivo all'esercizio del diritto di opzione, il Comune non abbia individuato il nuovo soggetto affidatario, il soggetto aggiudicatario del presente appalto è tenuto a garantire la prosecuzione dei servizi fino alla individuazione del nuovo soggetto e comunque non oltre sei (6) mesi dalle suddette scadenze.

Art.3 Ammontare del contratto.

L'importo contrattuale del presente appalto ammonta ad € 1.839.904,02 al netto dell'IVA , salva la liquidazione finale.

Il presente contratto è stipulato a misura ai sensi dell'art. 53 co. 4 del D.Lgs. N° 163/2006. Le parti fanno riferimento ai prezzi offerti in sede di gara per ciascuna tipologia di utenti moltiplicato per il numero di pasti effettivamente erogati in corso di appalto.

Art.4 Revisione dei prezzi

Il corrispettivo contrattuale rimane fisso e invariato fino al 31 dicembre 2017.

Per il rimanente periodo, il prezzo del corrispettivo potrà essere variato dietro esplicita richiesta scritta dell'aggiudicatario o qualora si verificano le condizioni qui sotto esplicitate. La revisione del prezzo dietro richiesta dell'aggiudicatario, se concessa, avrà validità dal primo giorno dell'anno solare successivo a quello della

richiesta e sarà calcolata sul valore residuo del contratto.

Potrà essere richiesta revisione del corrispettivo contrattuale solo ed esclusivamente per le seguenti motivazioni:

a) in conformità all'art. 1664 c.c., qualora abbia a verificarsi un aumento del prezzo di mercato di uno o più elementi incidenti sul costo del servizio, quali ad esempio il costo del personale, delle derrate, ecc., tali da determinare un aumento superiore al 10% del prezzo complessivo di aggiudicazione, sarà concesso un aumento per la parte eccedente la suddetta alea percentuale;

b) adeguamento ai parametri ISTAT. Laddove non risultassero disponibili i dati di cui all'art. 7 comma 4.c e comma 5 del D. Lgs 163/2006, la revisione periodica dei prezzi viene effettuata previa verifica degli indici ISTAT di variazione dei prezzi al consumo dell'ultimo anno (indice F.O.I. senza tabacchi). L'indice considerato sarà quello della variazione dell'anno solare rispetto all'anno precedente.

Art.5 Pagamenti e obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

Il pagamento del corrispettivo dovuto al soggetto aggiudicatario per il servizio di cui al presente contratto verrà effettuato mensilmente a seguito di presentazione di regolari fatture mensili posticipate, con indicazione del mese di cui trattasi fino al 31/08/2019, e così anche nell'ulteriore eventuale triennio di durata del contratto. Gli oneri per la sicurezza saranno corrisposti proporzionalmente all'incidenza sulla singola fattura.

I pagamenti, previa dichiarazione del Responsabile dell'esecuzione del contratto che attesta l'effettiva e corretta esecuzione delle prestazioni, sarà effettuato entro gg 30 (trenta) dalla ricezione della fattura.

I pagamenti nei confronti dell'appaltatore sono in ogni caso subordinati alla verifica in ordine alla regolarità contributiva dell'appaltatore stesso (INPS e INAIL) ed alle

verifiche presso Equitalia s.p.a., ove necessarie.

Resa fermo, in ogni caso, l'intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di eventuali inadempienze contributive e retributive ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 del DPR 05/10/2010 n. 207.

Ai sensi della Legge 136/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare il codice identificativo di gara (CIG: 665690294E).

I pagamenti saranno effettuati soltanto mediante bonifico bancario o postale su conto corrente dedicato acceso presso banche o presso la società Poste Italiane SpA..

Di tale conto corrente l'appaltatore indicherà tutto quanto previsto dagli artt. 3 e 6 della legge 136/2010 ed esso assume tutti gli obblighi da questa previsti, consapevole delle relative sanzioni e conseguenze, di cui alla Legge 136/2010, artt. 3 e 6.

In particolare, a norma dell'art. 3 comma 7 della citata L. 136/2010 così come modificata dal D.L 187/2010, il conto corrente dedicato su cui il Comune potrà effettuare gli accrediti in esecuzione del presente contratto è identificato con il seguente IBAN: -(acceso presso, Filiale) e la persona delegata ad operare sullo stesso è (Cod. Fisc.) come comunicato dall'appaltatore alla stazione appaltante con nota prot. n. del

L'Appaltatore provvede, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Il tutto, mediante atto redatto nelle forme della dichiarazione sostitutiva di cui al DPR 445/2000.

L'appaltatore si obbliga, altresì, ad inserire negli eventuali contratti di subappalto e

subcontratti, a pena di nullità degli stessi, la clausola con cui le parti garantiscono la tracciabilità dei flussi finanziari.

Le parti danno atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del presente contratto.

Art. 6 Obblighi ed oneri a carico dell'appaltatore

L'appaltatore è tenuto al rispetto degli obblighi di cui al CSA. L'appaltatore, nei confronti del personale utilizzato per lo svolgimento dei servizi, si obbliga ad applicare integralmente tutte le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro corrispondente alla propria categoria e negli accordi integrativi territoriali ed aziendali, ivi compresi gli adempimenti di accantonamento e contribuzione verso tutti gli Istituti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici.

Il Comune, in caso di violazione di quanto prescritto, previa comunicazione all'appaltatore dell'inadempienza emersa o denunciata dall'Ispettorato del Lavoro, potrà sospendere l'emissione dei mandati di pagamento per un ammontare corrispondente al dovuto dei dipendenti fino a che non si sarà ufficialmente accertato che il debito verso i lavoratori sia stato saldato ovvero che la eventuale vertenza sia stata conclusa. Per tale sospensione l'appaltatore non potrà opporre eccezioni nè avanzare pretese di risarcimento di danni.

I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale e artigiana, dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sociale.

L'appaltatore si obbliga ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo

la scadenza e sino alla loro sostituzione.

L'impresa appaltatrice è altresì responsabile in solido verso il Comune dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

Gli eventuali subappaltatori trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori, per il tramite dell'appaltatore, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali assicurativi ed antinfortunistici.

Art. 7 Osservanza e attuazione dei Piani di sicurezza

L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 3 del D.Lgs. n° 81/2008 ed il piano di sicurezza presentato; l'appaltatore resta responsabile anche delle inadempienze dei subappaltatori.

In caso di accertata inosservanza delle norme di sicurezza, i pagamenti delle relative somme non saranno effettuati. Le gravi e ripetute violazioni dei Piani di sicurezza, comunque accertate, previa formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto. L'appaltatore ha dichiarato di aver assolto agli obblighi di cui al D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008. I luoghi pubblici nei quali verrà svolto il servizio in appalto possono presentare limitate interferenze tra le attività lavorative dei dipendenti comunali e le attività dei dipendenti dell'appaltatore per cui è stato redatto, ai sensi dell'art.26, D.Lgs. n.81/2008, il DUVRI, che, firmato dalle parti, viene conservato agli atti del Comune.

Art. 8 Penali

In caso di mancato rispetto nella esatta esecuzione delle prestazioni dedotte nel CSA saranno applicate le penali di cui all'art. 66 dello stesso CSA.

Tutte le penali potranno essere trattenute sui crediti dell'appaltatore per servizi già eseguiti, ovvero sulla cauzione definitiva che dovrà essere immediatamente

reintegrata. L'applicazione delle penali non esclude il diritto del Comune a pretendere il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

Art. 9 Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva

A garanzia dell'esatta esecuzione di tutte le obbligazioni dedotte nel presente contratto e del servizio oggetto del presente contratto e dei servizi/delle attività previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva), per l'importo di euro..... (.....), Polizza n..... rilasciata da.....Agenzia..... determinato nella misura del 5% dell'importo contrattuale (), essendo in possesso di certificazione ISO 9001:2008 emessa da scadenza con l'impegno dell'Appaltatore di fornire entro il quinto giorno antecedente la scadenza la quietanza di copertura ulteriore. Tale cauzione è presentata a titolo di garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni dell'Appaltatore derivanti dal presente contratto, del pagamento di ogni addebito a carico dello stesso in conseguenza alla stipulazione del presente contratto o della sua esecuzione e risoluzione, del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento del contratto stesso, del rimborso delle somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno, e prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale. La garanzia dovrà essere immediatamente reintegrata qualora, in corso del servizio, venga incamerata, parzialmente o totalmente dal Comune. La garanzia verrà svincolata solo ad avvenuta verifica dell'esatta esecuzione di tutti gli obblighi contrattuali e, comunque, ad avvenuto e definitivo regolamento di tutte le pendenze, controversie o contestazioni tra il Comune e

L'Appaltatore, sempre che al Comune non competeva il diritto di incameramento della cauzione o di parte della stessa. In ogni caso, resta al Comune pieno ed incondizionato diritto di rivalsa sull'intera cauzione per ogni somma della quale il medesimo dovesse risultare creditore verso l'Appaltatore a qualsiasi titolo.

Restano comunque a carico dell'appaltatore i maggiori danni rispetto ai massimali e limiti assicurati con la predetta polizza fideiussoria, nonché le franchigie e gli scoperti.

Art. 10 Coperture assicurative

L'appaltatore è responsabile dei danni che dovessero occorrere agli utenti del servizio o a terzi nel corso dello svolgimento dell'attività ed imputabili a colpa dei propri operatori o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni. L'appaltatore è inoltre responsabile per gli eventuali infortuni che dovessero verificarsi al personale nell'esercizio delle incombenze a cui lo stesso è adibito e per i danni da esecuzione. A tal fine, l'appaltatore ha prestato la polizza assicurativa di responsabilità civile nelle seguenti forme:
..... con scadenza del premio annuo il e con quietanza di pagamento del fino al con impegno di rinnovo alla scadenza e fino alla durata del presente contratto, con obbligo a fornire entro il quinto giorno antecedente la scadenza la quietanza di copertura ulteriore, ed entro i massimali previsti dagli atti di gara.

Restano comunque a carico dell'appaltatore i maggiori danni rispetto ai massimali e limiti assicurati con le predette garanzie, nonché le franchigie e gli scoperti.

Art.11 Carattere del servizio

Al servizio oggetto del presente appalto viene riconosciuto il carattere di interesse pubblico, per cui, per nessuna ragione esso potrà essere sospeso o abbandonato con l'impegno per l'appaltatore a darne esecuzione con qualsiasi tempo e condizione. In caso di sospensione o abbandono, anche parziale, e salve le conseguenze che da tali comportamenti verranno giudizialmente attribuiti all'appaltatore, il Comune potrà sostituirsi all'appaltatore per l'esecuzione con spese a carico di quest'ultimo, fatto salvo il recupero del danno causato.

Art.12 Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie

L'appaltatore dichiara, ai sensi degli artt. 45 e 47 del D.P.R. n.445 del 28.12.2000, di essere in regola con il disposto di cui all'art. 17 della L. 12.03.1999 n.68, salvo il disposto del comma 2 del presente articolo, avendo ottemperato agli obblighi di assunzione.

Art. 13 Subappalto

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 118 D.lgs n° 163/2006, le prestazioni che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltate ad imprese in possesso dei requisiti di ordine generale e di qualificazione, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dalla citata norma.

La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, fatto salvo le ipotesi di cui all'art. 37 co. 11 D.Lgs 163/2006; pertanto ai sensi dell'articolo 118 comma 3 D.Lgs n° 163/2006, l'appaltatore dovrà trasmettere alla stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori o cottimisti, le relative fatture quietanzate con

indicazione delle ritenute di garanzia.

Qualora l'appaltatore non assolva all'obbligo dell'invio delle fatture quietanzate entro il predetto termine, la stazione appaltante sospenderà il successivo pagamento senza alcuna corresponsione di interessi.

La stazione appaltante verifica il rispetto degli obblighi di cui alla Legge 136/2010 anche con riferimento ai contratti di subappalto.

Ai fini dell'autorizzazione e dei controlli in fase di esecuzione, il contratto di subappalto deve indicare le specifiche prestazioni oggetto di tale contratto ed i prezzi praticati al subappaltatore in rapporto a quelli di aggiudicazione, nel rispetto dell'art. 118 co. 4 D.lgs n° 163/2006.

Art. 14 Controversie

Tutte le controversie derivanti dall'interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, saranno deferite al Foro di Pistoia E' esclusa pertanto la clausola arbitrale.

Art. 15 Richiamo alle norme legislative e regolamentari. Codice di comportamento.

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e nel Capitolato Speciale, si intendono espressamente richiamate e vincolanti tra le parti le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il D.Lgs.n.50/2016, il DPR n. 207/2010, nelle parti ancora in vigore, la L. R. Toscana 38/2007 ed il Cod. Civile.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2 co. 3 del DPR 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del D.Lgs 30/03/2001, n° 165" e delle disposizioni del Codice di Comportamento

Comunale, l'appaltatore si obbliga, nella esecuzione delle prestazioni dedotte nel presente contratto, e per suo tramite i suoi dipendenti e/o collaboratori, al rispetto degli obblighi di condotta contenuti nei predetti codici. Con la sottoscrizione del presente contratto, l'appaltatore dichiara di ben conoscere ed accettare il contenuto delle predette norme, pur non essendo materialmente allegato al presente contratto.

La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per il Comune la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

L'appaltatore attesta, altresì, ai sensi dell'art. 53 co. 16 ter D.Lgs 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo aggiudicatario per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Art. 16 Clausola risolutiva espressa

Il Comune si avvarrà della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 c.c. qualora:

- 1) nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relativamente alla stipula o all'esecuzione del presente contratto, sia stata applicata misura cautelare o sia disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis del codice penale;
- 2) in caso di mancato rispetto anche di una sola delle singole prescrizioni contenute nel presente contratto;
- 3) nei casi in cui le transazioni, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, siano eseguite senza il rispetto delle norme di cui alla Legge n.136/2010 ed al D.Lgs. n.

159/2011.

Nei casi di cui sopra avverrà l'immediata sospensione del pagamento di ogni corrispettivo pattuito.

Art. 17 Divieto di cessione del contratto

Non è consentito all'appaltatore comunque cedere in qualsiasi forma il servizio oggetto del presente contratto, nè cedere il contratto stesso, nè in toto nè in parte, pena la sua nullità.

Art.18 Recesso

Il Comune ha diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei servizi già eseguiti come indicato all'art. 15 del Capitolato Speciale di Appalto.

Art. 19 Spese di contratto e trattamento fiscale

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto, nessuna esclusa, sono a carico dell'appaltatore, senza diritto di rivalsa. Ai fini fiscali si dichiara che il valore del presente contratto è pari a € 1.839.904,02. Il presente contratto è soggetto a registrazione a tassa fissa, trattandosi di appalto di servizi soggetti ad I.V.A. in base a quanto stabilito dall'art.40 del D.P.R. 26.4.1986, n.131.

L'imposta di bollo è assolta dall'appaltatore mediante versamento sul modello F23 di cui ha fornito regolare quietanza.

Art. 20 Domicilio dell'appaltatore. Trattamento dei dati personali

A tutti gli effetti di legge per il presente contratto l'appaltatore elegge il proprio domicilio in Buggiano (PT) Piazza Matteotti, 1 nella sede del Comune.

Il Comune, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs 196/2003, informa l'appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Del presente atto, redatto mediante strumenti informatici su n pagine a video, io Segretario comunale rogante ho dato lettura alle parti, ad eccezione degli allegati per i quali mi hanno esonerato dichiarandomi di averne esatta conoscenza, che, a mia domanda, approvandolo e confermandolo, lo sottoscrivono in mia presenza, previo accertamento delle identità personali, con firma digitale ai sensi dell'art.24, del D.Lgs. 7.3.2005, n.82, Codice dell'Amministrazione Digitale, di seguito verificata a mia cura ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 22.2.21013.

In presenza delle parti io Segretario comunale Ufficiale rogante ho firmato il presente documento informatico con firma digitale.

Il presente atto è stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art.32, c.14, D.Lgs. n. 50/2016, ed è stato redatto mediante l'utilizzo ed il controllo personale degli strumenti informatici su pagine intere e parte della presente pagina n, oltre all'allegato Sub. "A" per complessive pagine.

Firmato digitalmente: per il Comune Paola Michelotti,
per l'Appaltatore

Il Segretario Comunale ufficiale rogante Francesca Grabau